



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF II

*Roma,*

Agli Organismi di controllo e certificazione in  
Agricoltura biologica  
LORO SEDI

e, p. c. Agli Uffici Territoriali e Laboratori ICQRF  
LORO SEDI

Alle Regioni e Province autonome  
LORO SEDI

Al Dipartimento delle politiche competitive  
della qualità agroalimentare, ippiche e  
della pesca Direzione generale per la  
promozione della qualità agroalimentare  
e dell'ippica Ufficio PQAI I  
SEDE

Alla Direzione generale VICO  
SEDE

Oggetto: Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 - Comunicazioni alle Autorità competenti.

Si fa seguito alla nota 7058 del 9 aprile u.s. con la quale sono state fornite indicazioni operative relative al Decreto legislativo 20 del 2018, con particolare riferimento alle indicazioni concernenti gli obblighi di comunicazione dei fatti che rendono definitivi i provvedimenti di sospensione o esclusione, per le quali, allo stato, non è previsto l'inserimento nell'applicativo Banca dati Vigilanza.

Sul punto, nella nota si precisa che *“Per i casi in cui le misure ex decreto ministeriale 15962, del 20 dicembre 2013 costituiscono anche fattispecie di illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 20 del 2018, l'attività e il rispetto dei perentori termini di accertamento sono strettamente legati all'inserimento dell'informazioni nell'applicativo Banca dati Vigilanza -BDV, per le informazioni di cui è previsto l'inserimento, e alla tempestiva comunicazione da parte degli organismi di controllo, per le informazioni non ancora presenti nell'applicativo.*

*Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni relative a ipotesi che non costituiscono misure ovvero misure gravi (irregolarità e infrazioni) e ai fatti che rendono definitivi i provvedimenti di sospensione o esclusione. Vale a dire il decorso del termine per presentare il ricorso da parte dell'operatore ovvero il suo rigetto o accoglimento in caso di presentazione.*

*Pertanto, si richiama l'attenzione degli organismi di controllo sull'importanza di tempestivi inserimenti nonché sulla tempestiva comunicazione delle informazioni non presenti nel sistema informativo, nelle more di un intervento evolutivo sullo stesso.”*

Ciononostante giungono segnalazioni di mancate comunicazioni in tal senso da parte degli Organismi di controllo.

Perciò è necessario ricordare che per l'avvio tempestivo dei procedimenti amministrativi sanzionatori è importante conoscere se avverso i *provvedimenti di sospensione e di esclusione* sono stati presentati i ricorsi e gli esiti degli stessi.

Queste informazioni, al momento, devono essere messe a disposizione degli Uffici territoriali dell'ICQRF e delle Regioni, competenti territorialmente, con le ordinarie modalità di comunicazione.

Pur comprendendo che, nel primo periodo di attuazione della norma, alcuni ritardi si possano giustificare con la necessità di approntare un'adeguata organizzazione, segnalazioni di ulteriori inadempimenti potrebbero comportare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del citato Decreto legislativo n. 20, del 23 febbraio 2018.

Oreste Gerini  
Direttore Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Gerini', is written over the typed name and title.